



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2014
(OR. en)**

10033/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0091 (COD)**

**ENFOPOL 142
CODEC 1323
CSC 109**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8229/13, 9949/14
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agencia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (Prima lettura) - Orientamento generale ¹

I. INTRODUZIONE

Il 27 marzo 2013 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agencia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI.

L'obiettivo della proposta è di conformare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, istituendo con regolamento il quadro normativo di Europol e introducendo un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. Essa mira altresì a conseguire gli obiettivi del programma di Stoccolma, facendo di Europol "il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri", ad assicurare un solido regime di protezione dei dati per Europol e a migliorare la governance di Europol.

¹ Il Consiglio, quando adotta un orientamento generale dopo che il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, non delibera ai sensi dell'articolo 294, paragrafi 4 e 5, del TFUE.

La Commissione ha altresì proposto la fusione tra Europol e l'Accademia europea di polizia (CEPOL), ma tale proposta è stata respinta sia dal Consiglio nella sessione del 6-7 giugno 2013 sia dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sul progetto di regolamento Europol il 25 febbraio 2014 (doc. 6745/1/14 REV 1).

Il Garante europeo della protezione dei dati ha reso il proprio parere sulla proposta della Commissione in data 31 maggio 2014 (doc. 10468/13).

II. STATO DEI LAVORI

In seguito al dibattito su taluni aspetti della proposta svoltosi nella riunione del CATS dell'8 maggio 2013 e nella sessione del Consiglio del 6-7 giugno 2013, il Gruppo "Applicazione della legge" ha iniziato l'esame del testo nella riunione del 20 giugno 2013, sotto presidenza irlandese, con uno scambio di opinioni generale su ciascun capo.

I vari capi del progetto di regolamento sono stati poi oggetto di un esame articolo per articolo da parte del Gruppo "Applicazione della legge", sotto le presidenze lituana e greca, cui hanno fatto seguito proposte di compromesso della presidenza basate sui contributi scritti delle delegazioni, sull'esito delle riunioni del Gruppo "Applicazione della legge" e sulle consultazioni con varie parti interessate. In totale sono stati dedicati 15 giorni di riunione all'esame del testo.

Il testo integrale riveduto del progetto di regolamento è stato quindi presentato al COREPER il 15 maggio 2014. In tale occasione la presidenza ha preso atto di un ampio sostegno alla sua proposta di compromesso (doc. 9511/14), mentre alcune delegazioni hanno suggerito di tenere una riunione supplementare per discutere la questione del controllo della protezione dei dati prima di procedere all'adozione dell'orientamento generale.

Il nuovo testo di compromesso della presidenza su questo punto è stato discusso dai consiglieri GAI nella riunione del 21 maggio 2014 e la proposta riveduta è stata presentata al COREPER nella riunione del 28 maggio 2014 (doc. 9949/14), in cui sia il testo del regolamento sia l'obiettivo di giungere all'orientamento generale nella sessione del Consiglio del 5-6 giugno 2014 hanno ricevuto il sostegno di un'ampia maggioranza di delegazioni e si è inoltre concluso che occorrerà procedere ad ulteriori discussioni tecniche al fine di assicurare la coerenza, se del caso, tra le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nei progetti di atti legislativi relativi a varie agenzie GAI, in particolare Eurojust e la Procura europea (EPPO), tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche di tali agenzie.

Rispetto al testo presentato al COREPER nella riunione del 28 maggio 2014, la presidenza ha introdotto soltanto le seguenti modifiche di natura tecnica nel testo riportato nell'allegato:

- all'articolo 46, paragrafo 3, lettera f), i termini " da parte di Europol" sono stati spostati dopo "trattamenti" per rendere più chiaro il testo;
- all'articolo 47, paragrafo 2 ter, è stato inserito il riferimento corretto all'articolo 49, paragrafo 2, in luogo dell'articolo 49, paragrafo 1;
- il titolo dell'articolo 54 è stato modificato con il ripristino del termine "informazioni";
- all'articolo 54, paragrafo 1, è stato inserito il riferimento corretto all'articolo 69, paragrafo 1, in luogo dell'articolo 69, paragrafo 2.

Le modifiche del testo del progetto di regolamento rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in *grassetto corsivo* e con [...].

III. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale² sul testo riportato nell'allegato, che costituirà poi la base per i negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del TFUE, rilevando che, al fine di assicurare un approccio coordinato alle disposizioni in materia di protezione dei dati contenute negli atti legislativi relativi a varie agenzie GAI, in particolare Eurojust e l'EPPO, se del caso e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di tali agenzie, si dovrebbe perseguire la coerenza tra il capo VII del presente regolamento, i progetti di regolamenti relativi ad Eurojust e all'EPPO e il pacchetto sulla protezione dei dati.

² Il Consiglio, quando adotta un orientamento generale dopo che il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, non delibera ai sensi dell'articolo 294, paragrafi 4 e 5, del TFUE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione [...]nell'attività di contrasto (Europol) e *sostituisce* le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI del Consiglio [...]³

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 88 [...],

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

[...]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Europol è stato istituito con decisione 2009/371/GAI del Consiglio⁴ come entità dell'Unione, finanziata dal bilancio generale dell'Unione, diretta a sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. La decisione 2009/371/GAI ha sostituito la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)⁵.

³ Riserva d'esame di Comm. sulle modifiche apportate alla proposta di regolamento.

⁴ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁵ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

- (2) L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la disciplina applicabile a Europol sia stabilita mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. È pertanto [...] *opportuno* sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi le modalità del controllo parlamentare.
- (3) [...] ⁶
- (4) Il "Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" ⁷ ha invitato Europol a evolversi e diventare "il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge". A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è necessario potenziare ulteriormente l'efficacia di Europol sul piano operativo. [...]

⁶ [...]
⁷ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

- (5) Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell'Unione e la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è necessario provvedere affinché Europol possa sostenere maggiormente gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali su scala europea. Tale necessità è stata ribadita altresì nella valutazione della decisione 2009/371/GAI [...].
- (6) [...]
- (7) ⁸*Il presente regolamento è volto a modificare ed ampliare le disposizioni della* decisione [...] 2009/371/GAI *nonché delle decisioni 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, che danno attuazione alla decisione 2009/371/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, dette decisioni siano sostituite integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento. È opportuno che l'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisca e assuma le funzioni dell'ufficio Europol [...] istituito con la decisione 2009/371/GAI.*

⁸ Riserva supplementare di Comm. sulle modifiche apportate a questo considerando e all'articolo 77.

(8) Poiché la criminalità spesso opera attraverso le frontiere interne, è opportuno che Europol sostenga e potenzi l'azione degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo è una delle minacce più gravi per la sicurezza dell'Unione, Europol dovrebbe aiutare gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell'UE, è inoltre opportuno che Europol sostenga e potenzi l'azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell'UE. ***Tra le forme di criminalità di competenza di Europol, la criminalità organizzata continuerà a rientrare tra gli obiettivi principali di Europol. [...] È opportuno che Europol fornisca altresì sostegno nella prevenzione e nella lotta contro i reati connessi, commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali Europol è competente, di agevolare o compiere tali atti o di assicurarne l'impunità.***

(8 bis) È opportuno che Europol ed Eurojust provvedano a che siano stabilite le necessarie disposizioni per ottimizzare la loro cooperazione operativa, tenendo in debito conto la rispettiva missione e il rispettivo mandato e gli interessi degli Stati membri. In particolare Europol ed Eurojust dovrebbero tenersi reciprocamente informati sulle attività che comportino il finanziamento delle squadre investigative comuni.

[...]

[...] ***(13 ter)*** È opportuno che Europol possa chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini in casi specifici in cui la cooperazione transfrontaliera apporti un valore aggiunto. Europol dovrebbe informare Eurojust di tali richieste.

- (11) Per aumentare l'efficacia di Europol quale punto nodale dello scambio di informazioni nell'Unione, è opportuno fissare il preciso obbligo per gli Stati membri di fornire ad Europol i dati necessari per raggiungere i suoi obiettivi. Nell'adempiere a tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a fornire dati pertinenti alla lotta contro le forme di criminalità considerate priorità strategiche e operative nei pertinenti strumenti politici dell'Unione, **in particolare le priorità stabilite dal Consiglio nel quadro del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale**. Gli Stati membri dovrebbero inoltre **adoperarsi** per trasmettere a Europol una copia delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri a livello bilaterale e multilaterale in merito a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. Parallelamente, è opportuno che Europol aumenti il sostegno agli Stati membri, in modo da rafforzare la cooperazione reciproca e la condivisione delle informazioni. È opportuno che Europol presenti [...] **al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione** e ai parlamenti nazionali una relazione annuale [...] **sulle** informazioni **fornite dai** singoli Stati membri [...].
- (12) Al fine di garantire un'efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia istituita un'unità nazionale in ogni Stato membro. Essa dovrebbe costituire il collegamento tra le autorità [...] nazionali **competenti** [...] e Europol [...]. Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale dovrebbe distaccare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento.
- (13) Tenuto conto della struttura decentrata di alcuni Stati membri e della necessità di garantire [...] uno scambio rapido di informazioni, Europol dovrebbe essere autorizzata a cooperare direttamente con le autorità [...] **competenti** degli Stati membri [...], **fatte salve le condizioni definite dagli Stati membri**, tenendone informate le unità nazionali Europol **su loro richiesta**.

(13 bis) L'istituzione di squadre investigative comuni dovrebbe essere incoraggiata e il personale Europol dovrebbe potervi partecipare. Per assicurare che tale partecipazione sia possibile in ogni Stato membro, il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio⁹, modificato dal regolamento (CE) n. 371/2009 del Consiglio¹⁰, prevede che il personale Europol che partecipa a squadre investigative comuni non beneficia di immunità.

(14) [...]

(15) Occorre inoltre migliorare la governance di Europol, cercando di aumentare l'efficienza e snellendo le procedure.

⁹ *Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).*

¹⁰ *Regolamento (CE) n. 371/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee a cui si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 1).*

(16) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol, in modo da controllarne efficacemente l'operato. [...] È auspicabile che i membri titolari *e supplenti* del consiglio di amministrazione siano nominati [...] *tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e delle* conoscenze in materia di cooperazione nell'attività di contrasto [...]. In assenza del membro titolare, [...] i membri supplenti dovrebbero agire in qualità di membri titolari.

(16 bis) Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione dovrebbero sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

(17) Al consiglio di amministrazione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti le competenze di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'agenzia, compreso il direttore esecutivo. Per semplificare il processo decisionale e rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio, occorrerebbe inoltre che il consiglio di amministrazione possa istituire un comitato esecutivo.

- (18) Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di Europol, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e l'amministratore, eserciti [...] le sue funzioni [...] **in modo indipendente** e garantisca che Europol adempia ai compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, dovrebbero spettare al direttore esecutivo la preparazione dei documenti di bilancio e di pianificazione da presentare per decisione al consiglio di amministrazione e l'attuazione **della programmazione pluriennale e** dei programmi di lavoro annuali [...] di Europol e di altri documenti di pianificazione.
- (19) Nella prevenzione e nella lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, è necessario che Europol disponga delle informazioni più complete e aggiornate possibili. Europol dovrebbe pertanto poter trattare i dati fornitigli da Stati membri, **organismi dell'Unione**, paesi terzi, organizzazioni internazionali e [...], **a specifiche condizioni stabilite nel presente regolamento, parti private**, nonché da fonti accessibili al pubblico, al fine di comprendere i fenomeni e le tendenze criminali, raccogliere informazioni sulle reti criminali e individuare i collegamenti tra vari reati.
- (20) Per aumentare l'efficacia di Europol nel fornire alle autorità [...] **competenti** degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga delle nuove tecnologie per il trattamento dei dati. È opportuno che Europol sia in grado di individuare rapidamente i collegamenti tra le indagini e i modus operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare i dati incrociati e ottenere un quadro chiaro delle tendenze, e che nel contempo sia mantenuto un livello elevato di protezione dei dati personali degli interessati. Le banche dati di Europol non dovrebbero quindi essere predefinite, consentendo a Europol di scegliere la struttura informatica più efficace. **È opportuno che Europol possa altresì agire in qualità di fornitore di servizi, in particolare mettendo a disposizione una rete protetta per lo scambio di dati, come SIENA, con l'obiettivo di facilitare lo scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali.** Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, occorrerebbe definire lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche.

- (21) Per garantire la proprietà dei dati e la protezione delle informazioni, è opportuno che gli Stati membri, *gli organismi dell'Unione*, [...] i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano determinare lo scopo *o gli scopi* per *i quali* Europol può trattare i dati che essi le forniscono, e limitare i diritti di accesso.
- (22) Onde assicurare che i dati siano accessibili solo a coloro che ne hanno bisogno per assolvere ai loro compiti, è opportuno che il presente regolamento fissi norme precise sui vari gradi di accesso ai dati trattati da Europol. Tali norme dovrebbero fare salve le limitazioni all'accesso imposte dai fornitori di dati, nel rispetto del principio della proprietà dei dati. Al fine di prevenire e combattere più efficacemente le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, occorrerebbe che Europol comunichi agli Stati membri le informazioni che li riguardano.
- (23) Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è opportuno che Europol consenta a Eurojust e all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) di accedere ai dati a sua disposizione [...] *in base a un sistema "hit/no hit", pur provvedendo, con mezzi tecnici, a limitare tale accesso alle informazioni rientranti nei rispettivi mandati di detti organismi dell'Unione.*
- (24) Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, Europol dovrebbe mantenere relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell'Unione, le autorità [...] di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

- (25) Per quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti e per garantire l'efficacia sul piano operativo, Europol dovrebbe poter scambiare tutte le informazioni *pertinenti*, esclusi i dati personali, con gli altri organismi dell'Unione, le autorità [...] di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Poiché le società, imprese, associazioni di imprese, organizzazioni non governative e altre parti private hanno competenze e dati direttamente rilevanti per la prevenzione e lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, è opportuno che Europol possa scambiare tali dati anche con le parti private. Per prevenire e combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e dell'informazione, Europol dovrebbe cooperare e scambiare informazioni, esclusi i dati personali, con le autorità nazionali competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione, conformemente alla direttiva [titolo della direttiva adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione¹¹.
- (26) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol dovrebbe poter scambiare dati personali *pertinenti* con gli altri organismi dell'Unione.
- (27) Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano legami esterni al territorio dell'Unione europea. È pertanto opportuno che, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità [...] di paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali Interpol.

¹¹ *Inserire il riferimento alla direttiva adottata (proposta: COM (2013) 48 final).*

- (28) Europol dovrebbe poter trasferire dati personali ad autorità di paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di una decisione della Commissione che sancisca l'adeguatezza del livello di protezione dei dati nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza, sulla base di un accordo internazionale concluso dall'Unione ai sensi dell'articolo 218 del trattato o di un accordo di cooperazione **che consenta lo scambio di dati personali** concluso tra Europol e il paese terzo in questione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Alla luce dell'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato, gli effetti giuridici di tali accordi dovrebbero essere mantenuti finché tali accordi non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del trattato.
- (29) Qualora il trasferimento di dati personali non possa basarsi su una decisione di adeguatezza della Commissione, un accordo internazionale concluso dall'Unione o un accordo di cooperazione in vigore, il consiglio di amministrazione, [...] **d'intesa con** il garante europeo della protezione dei dati, **dovrebbe** poter autorizzare [...] un complesso di trasferimenti, **se richiesto da particolari condizioni e** purché siano assicurate garanzie adeguate. [...] Il direttore esecutivo dovrebbe poter autorizzare il trasferimento dei dati in via eccezionale, caso per caso, se [...] **richiesto da particolari condizioni**.

- (30) È opportuno che Europol possa trattare i dati personali provenienti da parti private e persone private solo se le sono stati trasmessi da un'unità nazionale Europol di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale, da un punto di contatto di un paese terzo *o un'organizzazione internazionale* con cui esiste una cooperazione istituita sulla base di un accordo di cooperazione *che consente lo scambio di dati personali* concluso ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, o da un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale *che forma oggetto di una decisione di adeguatezza o* con cui l'Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato. *Nei casi in cui riceva nondimeno dati personali direttamente da parti private e non sia possibile identificare l'unità nazionale, il punto di contatto o l'autorità in questione, Europol può trattare tali dati personali al solo scopo di identificare dette entità.*
- (31) Le informazioni che sono state manifestamente ottenute da un paese terzo o un'organizzazione internazionale in violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento.

- (32) Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili presso Europol siano rafforzate e informate ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001¹². Poiché la dichiarazione 21, allegata al trattato, riconosce la specificità del trattamento dei dati personali nel contesto dell'attività di contrasto, le norme di protezione dei dati applicabili presso Europol dovrebbero essere autonome e allineate a quelle di altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione, in particolare la [...] [...] [...] ¹³¹⁴¹⁵ *[direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati¹⁶]*.
- (33) Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere distinti in base al grado di affidabilità ed esattezza. È opportuno che i fatti rimangano scissi dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni trattate da Europol.

¹² GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹³ [...]

¹⁴ [...]

¹⁵ [...]

¹⁶ *Si presume che il progetto di direttiva (che è parte integrante del pacchetto sulla protezione dei dati, doc. 5833/13) sia adottato prima del regolamento Europol. In caso contrario, un riferimento più generale alla legislazione dell'Unione sarà inserito in una fase successiva.*

- (34) I dati personali relativi a diverse categorie di interessati sono trattati nel settore della cooperazione [...] ***nell'attività di contrasto***. È opportuno che Europol effettui una distinzione quanto più chiara possibile tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati. È opportuno, in particolare, proteggere i dati personali di persone come le vittime, i testimoni e le persone informate e quelli dei minori. Europol [...] dovrebbe pertanto trattarli [...] ***soltanto qualora*** sia [...] necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi [...]. ***Europol dovrebbe trattare dati sensibili solo*** se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.
- (35) In considerazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, è opportuno che Europol possa conservare i dati personali solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti.
- (36) Per garantire la sicurezza dei dati personali, Europol ***e gli Stati membri*** dovrebbero mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative.
- (37) È opportuno che ogni persona abbia il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di ottenere la rettifica di quelli inesatti e il diritto alla cancellazione o al blocco dei dati che la riguardano che non sono più necessari. È auspicabile che i diritti dell'interessato e il relativo esercizio non pregiudichino gli obblighi imposti a Europol e siano soggetti alle limitazioni stabilite dal presente regolamento.

- (38) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati membri garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità del trasferimento e a Europol garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori *o risultanti da analisi di Europol stessa*. Europol dovrebbe inoltre provvedere a che i dati siano trattati in modo lecito ed equo, siano raccolti e trattati per finalità determinate, siano adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati, siano conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento di tali finalità *e siano trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali e la riservatezza del trattamento di dati*.
- (39) Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e del controllo interno e per garantire adeguatamente l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol dovrebbe provvedere affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, la combinazione o la cancellazione di dati personali. È opportuno che Europol sia tenuta a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e, su richiesta, a mettere i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possano servire per controllare i trattamenti.
- (40) Europol dovrebbe designare un responsabile della protezione dei dati che la aiuti a controllare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe poter adempiere alle funzioni e ai compiti che gli spettano in modo indipendente ed efficace.
- (41) Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali dovrebbero vigilare sulla liceità [...] *dello scambio* di dati personali [...] *tra gli* Stati membri *ed Europol*. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe vigilare sulla liceità del trattamento dei dati da parte di Europol, esercitando le sue funzioni in piena indipendenza.

- (42) *È importante garantire un controllo rafforzato ed efficace di Europol e assicurare che il garante europeo della protezione dei dati disponga delle idonee competenze nel settore della protezione dei dati in materia di contrasto allorché assume la responsabilità del controllo della protezione dei dati di Europol.* Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare strettamente tra loro su temi specifici che richiedono un contributo nazionale e per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. *Per assicurare il mantenimento delle competenze specialistiche, il garante europeo della protezione dei dati [...] dovrebbe cooperare con le autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni, sulla base di un'intesa comune relativa all'uso delle competenze e dell'esperienza, nel contempo sfruttando al massimo le risorse disponibili e mettendo in comune le competenze sia a livello nazionale che di Unione.*
- (42 bis) *Per agevolare la loro cooperazione, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero riunirsi periodicamente in sede di consiglio di cooperazione, il quale dovrebbe emettere pareri, orientamenti, raccomandazioni e formulare buone prassi su questioni varie che richiedono la partecipazione nazionale.*
- (43) Poiché Europol tratta anche dati personali "non operativi", non collegati ad indagini penali, il trattamento di tali dati dovrebbe essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.
- (44) È opportuno che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e compia i relativi accertamenti. L'indagine successiva al reclamo dovrebbe essere svolta, fatto salvo il controllo giurisdizionale, nella misura appropriata al caso di specie. L'autorità di controllo dovrebbe informare gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole.
- (45) Ciascuna persona fisica dovrebbe avere diritto a un ricorso giurisdizionale contro le decisioni del garante europeo della protezione dei dati che la riguardano.

- (46) È opportuno che Europol sia soggetto alle norme generali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale applicabili alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione, ad eccezione della responsabilità per trattamento illecito dei dati.
- (47) Poiché per l'interessato può non essere chiaro se il danno subito a seguito di un trattamento illecito dipenda dall'azione di Europol o di uno Stato membro, è opportuno che Europol e lo Stato membro in cui si è verificato il fatto generatore del danno rispondano in solido.
- (48) Affinché Europol sia un'organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato, è opportuno, alla luce dell'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, tenendo in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative.
- (49) È opportuno che al personale Europol si applichi lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹⁷. Europol dovrebbe poter coprire posti di agente temporaneo con personale assunto dalle autorità nazionali competenti, limitando la durata del servizio al fine di mantenere il principio di rotazione, considerato che la successiva reintegrazione in servizio dei membri del personale presso la rispettiva autorità competente facilita la stretta cooperazione tra Europol e le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie affinché il personale assunto da Europol come agente temporaneo possa, alla fine del servizio presso Europol, ritornare presso il servizio civile nazionale a cui appartiene.

¹⁷ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

- (50) [...] Il direttore esecutivo dovrebbe [...] presentare la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. [...] **Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero** avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferire in merito allo svolgimento delle sue funzioni.
- (51) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che Europol disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione. È opportuno che la procedura di bilancio dell'Unione si applichi ai contributi e alle altre eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (52) [...] ¹⁸ A Europol dovrebbe applicarsi il ***regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio***¹⁹.
- (52 bis) Poiché sono gli unici organismi dotati dei poteri giuridici e amministrativi e delle competenze tecniche per svolgere attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere, anche nell'ambito di squadre investigative comuni, nonché per fornire strutture di formazione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di sovvenzioni da parte di Europol senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione***²⁰.

¹⁸

[...]

¹⁹ ***GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.***

²⁰ ***GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.***

- (53) A Europol dovrebbe applicarsi il regolamento [...] **(UE) n. 883/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio [...] relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
- (54) Poiché tratta dati che, includendo informazioni *sensibili non classificate* e informazioni classificate UE [...], richiedono una protezione particolare, Europol dovrebbe stabilire norme per la riservatezza e il trattamento di tali informazioni [...]. **Le disposizioni sulla protezione delle informazioni classificate UE dovrebbero essere coerenti con** [...] la decisione [...] **2013/488/UE del Consiglio** sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate [...] *dell'Unione europea*²¹.
- (55) È opportuno valutare periodicamente l'applicazione del presente regolamento.
- (56) È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento di Europol [...] **all'Aia**, dove si trova la sua sede, [...] e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale Europol e ai loro familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre opportuno che lo Stato membro ospitante garantisca le [...] condizioni [...] **necessarie per il** [...] **regolare funzionamento** di Europol, [...] **anche in termini di scolarizzazione multilingue a orientamento europeo e di adeguati collegamenti di trasporto**, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

²¹ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

- (57) L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI [...]. È pertanto opportuno che esso subentri in tutti i [...] **suoi** contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Gli accordi internazionali conclusi da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e **gli accordi conclusi da Europol istituito con la convenzione Europol anteriormente al 1° gennaio 2010** [...] dovrebbero rimanere in vigore [...].
- (58) Affinché Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI [...], è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo **e il personale impiegato in qualità di agente locale con contratto a tempo indeterminato concluso da Europol istituito dalla convenzione Europol, al quale dovrebbe essere offerta una possibilità di impiego in qualità di agente temporaneo o contrattuale a norma del regime applicabile agli altri agenti.**

22

- (59) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile della cooperazione [...] nell'attività di contrasto a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

²² ***In questo punto si potrebbe eventualmente aggiungere un nuovo considerando in funzione della data di applicazione del presente regolamento, visto che le nuove norme sulla programmazione di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento finanziario quadro, rispecchiate negli articoli 14 e 15 del presente regolamento, entreranno in vigore solo il 1° gennaio 2016.***

(60) [...] A norma dell'articolo 3 *e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1*, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [...] *l'Irlanda ha* notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento [...].

(60 bis) [...] *A norma dell'articolo 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1*, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo*, [...] *il Regno Unito non partecipa* all'adozione del presente regolamento, non [...] *è* da esso vincolato, né [...] *è* soggetto alla sua applicazione.

(61) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(61 bis) *Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 31 maggio 2013.*

(62) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto al rispetto della vita privata, tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta e dall'articolo 16 del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI, [...] OBIETTIVI E COMPITI DI EUROPOL

Articolo 1

Istituzione dell'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione [...] nell'attività di contrasto

1. È istituita l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione [...] nell'attività di contrasto (Europol).
2. L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI [...].

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) ²³"autorità competenti degli Stati membri", tutte [...] le forze di polizia, [...] i servizi di contrasto *e altre autorità* degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale;
- b) [...]
- bb) "analisi strategica", tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere e sviluppare una politica criminale che contribuisca alla prevenzione e al contrasto effettivi ed efficaci della criminalità;*
- bbb) "analisi operativa", tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni a sostegno di indagini penali;*
- c) "organismi dell'Unione", le istituzioni, [...], *gli organismi*, le missioni, gli uffici e le agenzie istituiti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o sulla base dei medesimi;

²³ Riserve di ES e LU.

- d) [...]
- e) [...]
- f) "organizzazioni internazionali", le organizzazioni internazionali e gli enti di diritto *internazionale* pubblico ad esse subordinati o altri organismi istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più paesi, *nonché Interpol*;
- g) "parti private", entità e organismi costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo, in particolare società e imprese, associazioni di imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche, non rientranti nella lettera f);
- h) "persone private", tutte le persone fisiche;
- i) ²⁴"dati personali", qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo "interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
- j) "trattamento di dati personali" o "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o combinazione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;

²⁴ *Le definizioni dalla lettera i) alla lettera o) saranno riesaminate in un secondo tempo, eventualmente tenendo conto dei negoziati in corso sul "pacchetto sulla protezione dei dati".*

- k) "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi; non sono tuttavia considerate destinatari le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell'ambito di una specifica indagine;
- l) "trasferimento di dati personali", la comunicazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di parti identificate, con la consapevolezza o l'intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali;
- m) [...]
- n) "consenso dell'interessato", qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale l'interessato accetta che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- o) "dati personali amministrativi", tutti i dati personali trattati da Europol diversi da quelli trattati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Obiettivi

1. Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, **compresa la criminalità organizzata**. [...] **Le forme di criminalità di competenza di Europol sono elencate** nell'allegato 1.
2. [...] **In aggiunta al paragrafo 1, gli obiettivi di Europol coprono anche i reati connessi.**
Sono considerati reati connessi:
 - (a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente Europol;
 - (b) i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rispetto ai quali è competente Europol;
 - (c) i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti rispetto ai quali è competente Europol.
3. [...]

[...]

[...]

Articolo 4

Compiti

1. Europol [...] svolge i seguenti compiti [...]:
 - a) [...] raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni, ***intelligence criminale compresa***;
 - b) comunicare senza indugio agli Stati membri, ***attraverso le unità nazionali istituite o designate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2***, qualsiasi informazione [...] e [...] i collegamenti tra reati ***che li riguardano***;
 - c) [...] ***sostenere le indagini degli Stati membri fornendo assistenza alle loro autorità competenti nel coordinamento***, nell'organizzazione e nello svolgimento di indagini e attività operative
 - i) condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o
 - ii) nel quadro di squadre investigative comuni, conformemente all'articolo [...] **8 *bis***, eventualmente in collegamento con Eurojust;

- d) partecipare a squadre investigative comuni e proporre la costituzione conformemente all'articolo [...] **8 bis**;
- e) fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali;
- f) preparare valutazioni della minaccia, analisi strategiche e operative e rapporti generali sulla situazione;
- g) approfondire, condividere e promuovere le conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri;
- h) fornire sostegno [...] **alle attività di scambio di informazioni**, alle operazioni e alle indagini transfrontaliere degli Stati membri, [...] **nonché alle** squadre investigative comuni, **anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario**;
- [.../i) [...] **fornire attività di formazione e assistenza agli Stati membri nell'organizzazione di formazioni, incluso un sostegno finanziario, nell'ambito dei suoi obiettivi e in funzione del personale e delle risorse di bilancio di cui dispone, per i membri delle loro autorità competenti, in coordinamento con l'Accademia europea di polizia (CEPOL); [...]**
- j) [...] **cooperare con gli** organismi dell'Unione istituiti in base al titolo V del trattato e **con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in particolare attraverso lo scambio di informazioni e fornendo loro** [...] supporto analitico nei settori di loro competenza;

- k) fornire informazioni e sostegno alle strutture e alle missioni dell'UE di gestione delle crisi [...] istituite in base al trattato sull'Unione europea, ***nell'ambito degli obiettivi di Europol di cui all'articolo 3;***
- l)²⁵ sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica.
2. Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità. Europol fornisce inoltre assistenza nell'attuazione operativa di tali priorità.
- 2 bis. Su richiesta della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio²⁶, Europol fornisce analisi dei rischi per aiutare la Commissione nell'attuazione del meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.***
3. ***Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia su richiesta del Consiglio o della Commissione per contribuire alla valutazione degli Stati candidati all'adesione all'Unione o per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e prestare il sostegno a tali attività.***

²⁵ Riserva di BE.

²⁶ ***Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).***

4. Europol agisce quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione²⁷. Europol promuove inoltre il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell'euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con gli organismi dell'Unione e le autorità di paesi terzi.
5. *Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.*

²⁷ GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35.

Capo II

COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI ED EUROPOL

Articolo [...] 8 bis

Partecipazione alle squadre investigative comuni

1. Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative comuni che si occupano di forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi.
2. Entro i limiti previsti dalle legislazioni degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, Europol può prestare assistenza in tutte le attività e tutti gli scambi d'informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune.
3. Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un'indagine, può proporla agli Stati membri interessati e prendere le misure per aiutarli a costituirlo.
4. [...]

Articolo [...] 8 ter

Richiesta di Europol di avviare indagini penali

1. Nei casi specifici in cui ritiene che vada avviata un'indagine penale su un reato rientrante nei suoi obiettivi, Europol [...] *chiede alle autorità competenti degli Stati membri interessati, tramite le unità nazionali, di avviare, svolgere o coordinare tale indagine penale.*

2. [...]
3. Le unità nazionali informano senza indugio Europol in merito alla decisione *delle autorità competenti degli Stati membri riguardante la richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1* [...].
4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano di non dar seguito [...] *ad una* richiesta di Europol *ai sensi del paragrafo 1*, ne comunicano i motivi a Europol, *senza indebito ritardo e preferibilmente* entro un mese *dal ricevimento della* richiesta. *Tuttavia*, [...] *i* motivi possono non essere rivelati se la loro divulgazione potrebbe:
 - a) ledere interessi [...] della sicurezza nazionale; oppure
 - b) compromettere il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone.
5. Europol informa Eurojust *delle richieste formulate ai sensi del paragrafo 1* e delle decisioni prese da un'autorità competente di uno Stato membro [...] *ai sensi del paragrafo 3*.

Articolo 7

[...] Unità nazionali Europol

1. Gli Stati membri *ed Europol* [...] cooperano *tra loro* nello svolgimento dei *loro* [...] compiti.

Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti *di tale* Stato membro [...] [...]. Ogni Stato membro designa un funzionario a capo dell'unità nazionale.

2. [...] *Ciascuno* Stato membro assicura che [...] *la propria* unità nazionale [...] possa svolgere i compiti previsti dal presente regolamento, in particolare che abbiano accesso ai [...] dati nazionali *pertinenti*.

- 3 bis. *Ciascuno Stato membro determina l'organizzazione e il personale dell'unità nazionale conformemente alla propria legislazione nazionale.*

4. *Fatte salve le condizioni stabilite dagli Stati membri, compreso il coinvolgimento preliminare dell'unità nazionale, gli Stati membri possono autorizzare contatti diretti tra le loro autorità competenti ed Europol. Su sua richiesta, l'unità nazionale riceve nel contempo da Europol qualsiasi informazione scambiata nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti. [...]*
5. Gli Stati membri, tramite la propria unità nazionale o, *fatto salvo il paragrafo 4*, un'autorità competente [...], provvedono in particolare a:
- a)²⁸ fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese [...] informazioni relative *alle forme di criminalità* [...] considerate prioritarie dall'Unione [...];
 - b) garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti interessate degli Stati membri [...]
 - c) promuovere la conoscenza delle attività di Europol.

²⁸ Riserva di UK.

5 bis. *Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità ad essi spettanti per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, gli Stati membri non sono tenuti, in singoli casi concreti, a fornire informazioni ai sensi del paragrafo 5, lettera a) che avrebbero l'effetto di:*

- a) ledere gli interessi della sicurezza nazionale;*
- b) compromettere il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure*
- c) divulgare informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale.*

Le informazioni sono fornite non appena non rientrino più nel primo comma, lettere a), b) o c).

5 ter.²⁹ *Gli Stati membri provvedono affinché le loro unità di informazione finanziaria istituite ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo³⁰ siano autorizzate a cooperare con Europol, tramite le loro unità nazionali, alla conduzione di analisi, nei limiti dei loro mandati e competenze.*

6. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, in particolare per discutere e risolvere i problemi che si pongono nel quadro della cooperazione operativa con Europol.

7. [...]

²⁹ Riserva di UK.

³⁰ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

8. Le spese sostenute dalle unità nazionali [...] per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.
9. [...]
10. [...] Europol redige una relazione **annuale** sulle [...] informazioni fornite da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), [...] **sulla base di criteri di valutazione quantitativi e qualitativi definiti dal consiglio di amministrazione**. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Articolo 8

Ufficiali di collegamento

1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Salva diversa disposizione del presente regolamento, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha distaccati.
2. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali **di rappresentare gli interessi di queste ultime** nell'ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha distaccati e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.
3. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra Europol e il loro Stato membro.

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, *paesi terzi e organizzazioni internazionali*, conformemente alla legislazione nazionale. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono stabiliti dal consiglio d'amministrazione.
5. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all'articolo 65, *paragrafo 2*.
6. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.
7. Europol si fa carico dei costi necessari per mettere a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento delle funzioni degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro che li distacca, incluse quelle per la loro attrezzatura, salva diversa decisione dell'autorità di bilancio su raccomandazione del consiglio di amministrazione.

[Capo III]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DI EUROPOL

Articolo 12

Struttura amministrativa e di gestione di Europol

La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende:

- a) il consiglio di amministrazione [...];
- b) un direttore esecutivo [...];
- c) [...]
- d) se del caso, ogni altro organo consultivo istituito dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera p);
- e) se del caso, un comitato esecutivo *istituito dal consiglio di amministrazione* conformemente all'articolo 21 [...];

SEZIONE 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da [...] **un** rappresentante della Commissione, tutti con diritto di voto.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati [...] **tenendo conto delle** [...] [...] loro conoscenze in materia di cooperazione nell'attività di contrasto.
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione [...] **ha** un supplente nominato [...] **tenendo conto** [...] **del criterio di cui al paragrafo 2** [...]. Il supplente assume la rappresentanza del membro [...] eventualmente assente. [...]
4. [...]

5. *[...] Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e supplenti, la durata del loro [...] mandato [...] è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. [...]*

Articolo 14

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
- a) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all'articolo 15, *un documento programmatico contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol per l'anno successivo;*
 - b) [...]
 - c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di Europol ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Europol a norma del capo XI;
 - d) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol e [...], entro il 1° luglio dell'anno successivo, *la trasmette* al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

- e) adotta le regole finanziarie applicabili a Europol conformemente all'articolo 63;
- f) [...];
- [...] **n bis)** adotta una strategia antifrode **interna**, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- [...] **n ter)** adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri [...];
- i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
- j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- k)³¹ [...] **propone al Consiglio un elenco di candidati alle cariche di** direttore esecutivo e vicedirettori esecutivi e, se del caso, **propone al Consiglio di prorogarne** il mandato o li rimuove dall'incarico, a norma degli articoli 56 e 57;
- l) stabilisce indicatori di risultato e controlla l'operato del direttore esecutivo, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

l bis) nomina un responsabile della protezione dei dati;

³¹ Riserve di UK e Comm. (anche in relazione all'articolo 56).

m) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

m bis) crea, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;

n) [...]

o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) *e del garante europeo della protezione dei dati (GEPD)*;

o ter) definisce i criteri di valutazione per la relazione annuale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10;

o quater) adotta le procedure e i processi operativi necessari per il trattamento di informazioni da parte di Europol di cui all'articolo 24 e, per quanto riguarda le procedure e i processi operativi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, li adotta dopo aver ottenuto il parere del garante europeo della protezione dei dati;

o quinquies) decide in merito alla conclusione di accordi di lavoro o amministrativi ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 ter, e dell'articolo 31, paragrafo 1;

p) [...] *decide, tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie, in merito alla creazione delle strutture interne di Europol, compresi i centri dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), [...] su proposta del direttore esecutivo;*

q) adotta il proprio regolamento interno [...], *comprese disposizioni relative ai compiti e all'indipendenza del proprio segretariato*³²;

q bis) adotta, se del caso, altre regolamentazioni interne.

1 bis. Il consiglio di amministrazione può invitare il Consiglio a:

- a) proporre alla Commissione di decidere se il paese terzo o un territorio o un settore di trattamento all'interno di tale paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di adeguatezza) ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a);*
- b) proporre alla Commissione di presentare una raccomandazione di decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b).*

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni [...] *alle quali [...] tale delega di poteri può essere sospesa.* Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

³² Riserva supplementare di Comm. su questa modifica.

Programmazione [...] annuale e [...] pluriennale

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta **il documento programmatico contenente la programmazione pluriennale** e il programma di lavoro annuale, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere della Commissione **e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali**. [...] **Il documento programmatico è trasmesso** al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con [...] **la programmazione pluriennale** di cui ai paragrafi [...] **I e I bis**. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.
3. Quando ad Europol viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

[...] *I bis.* [...]

[...]

[...] *La programmazione* pluriennale definisce *la programmazione* strategica *generale*, compresi gli obiettivi, [...] i risultati attesi [...] *e* gli indicatori di risultato. *Riporta* [...] inoltre *la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale*. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali [...].

[...] *La programmazione* pluriennale è attuata mediante programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito delle valutazioni esterne ed interne. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli [...] *nell'ambito del gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di diciotto mesi del Consiglio. Essi assumono tali funzioni per il periodo di diciotto mesi corrispondente a detto programma del Consiglio.*

1 ter. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

[...] [...] *(secondo comma del paragrafo 1)* [...] [...]. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento durante il mandato da presidente o vicepresidente, il loro mandato termina automaticamente alla stessa data.

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo di Europol partecipa alle deliberazioni.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente [...] *o* su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.
5. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, i membri *o i membri supplenti* del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti.
6. Europol provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Modalità di votazione

1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) [...] e c), l'articolo 16, **paragrafo 1, lettera b), l'articolo 21, l'articolo 52, paragrafo 2**, [...] l'articolo 56, paragrafo 8 **e l'articolo 66**, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. [...]
4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario.

SEZIONE 2

DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 19

Responsabilità del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione di Europol. Risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. [...]. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Europol.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti a Europol dal presente regolamento. In particolare spetta al direttore esecutivo:
 - a) assicurare la gestione corrente di Europol;
 - aa) presentare proposte al consiglio di amministrazione in relazione alla creazione delle strutture interne di Europol;***
 - b) attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

- c) elaborare il **progetto di** programma di lavoro annuale e [...] **di programmazione** pluriennale e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
- d) attuare il programma di lavoro annuale e [...] **la programmazione** pluriennale e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;
- dd) elaborare un progetto di adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;**
- e) redigere **il progetto di** relazione annuale di attività consolidata di Europol e presentarlo al consiglio di amministrazione per [...] **adozione**;
- f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d'indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini [...] dell'OLAF **e del GEPD**, e informare sui progressi compiuti la Commissione, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;
- g) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, e, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;
- h) elaborare [...] **un progetto di** strategia antifrode **interna** di Europol e presentarlo al consiglio di amministrazione per [...] **adozione**;
- i) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Europol;

- j) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol e dell'esecuzione del bilancio;
- k) [...]
- l) assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;
- m) informare periodicamente il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità [...];
- n) *svolgere altri compiti derivanti dal presente regolamento.*

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

SEZIONE 4

COMITATO ESECUTIVO

*Articolo 21*³³

Istituzione

Il consiglio di amministrazione può ***decidere all'unanimità di*** istituire un comitato esecutivo.

Articolo 22

Funzioni e organizzazione

1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione.
2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
 - b) assieme al consiglio di amministrazione, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d'indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ***e del garante europeo della protezione dei dati (GEPD)***;
 - c) fatte salve le funzioni del direttore esecutivo di cui all'articolo 19, assiste e consiglia il direttore esecutivo in merito all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa.

³³ Riserva di UK.

3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina.
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. ***In sede di istituzione del [...] comitato esecutivo, [...] il consiglio di amministrazione ne stabilisce le precise funzioni ai sensi del paragrafo 2, la capacità di adottare le decisioni di cui al paragrafo 3, la composizione, il mandato dei membri, la frequenza delle riunioni e il regolamento interno, comprese le modalità di votazione.***

Capo V³⁴

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 23

Fonti di informazione

1. Europol tratta solo informazioni fornite da:
 - a) Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale *e all'articolo 7*;
 - b) organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali conformemente al capo VI;
 - c) parti private *e persone private* conformemente [...] *al capo VI*.
2. Europol può direttamente reperire e trattare informazioni, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico [...], compresi Internet e i dati pubblici.

³⁴ Riserva d'esame di HU.

3. *Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione, internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in sistemi di informazione nazionali, dell'Unione o internazionali*, Europol può reperire e trattare *informazioni, inclusi dati personali, in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti* [...]. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l'accesso e l'uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni. L'accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato, nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 24

Finalità delle attività di trattamento delle informazioni

1. Per quanto necessario [...] *allo svolgimento dei compiti* di cui all'articolo [...] 4, Europol può trattare informazioni, inclusi dati personali. *I dati personali possono essere trattati solo a fini di:*
- a) controlli incrociati diretti a identificare collegamenti tra informazioni;
 - b) analisi strategiche o tematiche;
 - c) analisi operative in casi specifici [...];
 - d) facilitazione dello scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali.*
2. Le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere raccolti per ciascuna finalità specifica precisata al paragrafo 1 sono elencate nell'allegato 2.

Determinazione della finalità del trattamento [...] di informazioni da parte di Europol e delle relative limitazioni

1. Lo Stato membro, l'organismo dell'Unione, il paese terzo o l'organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la *o le* finalità di cui all'articolo 24 per le quali tali informazioni sono trattate. In caso contrario, Europol, *in consultazione con il fornitore di informazioni interessato, tratta le informazioni al fine di* determinare la loro pertinenza [...] e la *o le* finalità del *loro ulteriore* trattamento. Europol può trattare informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzata dal fornitore [...] *delle informazioni*.
2. Al momento [...] *della fornitura* delle informazioni, gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne *il trasferimento*, la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo [...] *la fornitura delle informazioni*, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.
3. *In casi debitamente giustificati*, Europol può³⁵ limitare l'accesso o l'uso da parte di Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali di informazioni reperite da fonti accessibili al pubblico.

³⁵ Riserva di AT.

Accesso degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate da Europol

1. ***Gli*** Stati membri hanno accesso, ***in conformità alla legislazione nazionale e all'articolo 7, paragrafo 4***, a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), e possono effettuare interrogazioni sui dati, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare ***eventuali*** limitazioni ***conformemente all'articolo 25, paragrafo 2***. [...] ³⁶
2. [...] ***Gli*** Stati membri hanno accesso indiretto, ***in conformità alla legislazione nazionale e all'articolo 7, paragrafo 4*** e in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione [...] ***del fornitore dell'informazione*** a Europol.
3. Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni ***e fatto salvo l'articolo 69***.

³⁶ Riserva di ES.

Accesso di Eurojust e dell'OLAF alle informazioni [...] conservate da Europol

1. [...]
2. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust e *l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*, nell'ambito dei rispettivi mandati, abbiano accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, [...] *lettere a), b) e c)*, fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione [...] *del fornitore dell'informazione* a Europol.
3. Le interrogazioni sui dati ai sensi del [...] paragrafo 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione, rispettivamente, di Eurojust o dell'OLAF corrispondono con quelle trattate presso Europol.

4. Europol permette di effettuare interrogazioni ai sensi del [...] paragrafo 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, supplenti e assistenti e dei membri del suo personale, e da parte dell'OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali interrogazioni.
5. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust o dell'OLAF, Europol informa questi ultimi e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l'OLAF si consultano con Europol.
6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, i supplenti, gli assistenti e i membri del suo personale, e l'OLAF rispettano le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

Obbligo di comunicazione agli Stati membri

1. [...] Europol, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), [...] **comunica prontamente** a uno Stato membro le informazioni che lo riguardano. [...] **Se** tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore [...] **delle informazioni** che ha limitato l'accesso e cerca di ottenerne l'autorizzazione alla condivisione.

In mancanza di autorizzazione, le informazioni non possono essere condivise.

2. Indipendentemente da qualsiasi limitazione, Europol comunica a uno Stato membro le informazioni che lo riguardano se [...]

[...] ciò è assolutamente necessario al fine di evitare **un'imminente** [...] **minaccia per la vita**.

[...]

In tal caso, Europol informa **nel contempo** il fornitore [...] **delle informazioni** della condivisione delle informazioni [...] e motiva la sua analisi della situazione.

Capo VI

RELAZIONI CON I PARTNER

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 29

Disposizioni comuni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità [...] di paesi terzi, [...] le organizzazioni internazionali e le parti private.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 *e dell'articolo 69* Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.
- 2 bis. Europol informa il consiglio di amministrazione di eventuali relazioni regolari di cooperazione che intende instaurare e mantenere in conformità ai paragrafi 1 e 2 e sull'evoluzione di tali relazioni dopo la loro instaurazione.*
- 2 ter. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, Europol può concludere accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro non consentono lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.*

3. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere dati personali dalle entità di cui al paragrafo 1 [...] e trattarli.
4. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo [...] **5**, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi e conformemente al presente [...] **regolamento**. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso, a meno che

[...]

[...] lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
5. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali **detenuti da Europol** da parte degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, salvo esplicito consenso di Europol.

SEZIONE 2

[...] TRASFERIMENTO [...] **E SCAMBIO** DI DATI PERSONALI

Articolo 30

Trasferimento dei dati personali agli organismi dell'Unione

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3 **e dell'articolo 69**, Europol può trasferire direttamente i dati personali agli organismi dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario.

Articolo 31

Trasferimento dei dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali

1. *Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3 e dell'articolo 69 e se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale sulla base di:*
- a) una decisione della Commissione adottata ai sensi [...] *dell'articolo 34 della [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati³⁷] che sancisce che il paese terzo [...]o un territorio o un settore di trattamento all'interno di tale paese terzo o [...]l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di adeguatezza); o*

³⁷ *Si presume che il progetto di direttiva (che fa parte del pacchetto sulla protezione dei dati, docc. 5833/12 e 11624/1/13 REV 1) sarà adottato prima del regolamento Europol. In caso contrario, si procederà, in una fase ulteriore, all'inserimento di una disposizione equivalente all'articolo 34 di tale direttiva o di un riferimento più generale alla legislazione dell'Unione.*

- b) un accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in causa ai sensi dell'articolo 218 del trattato, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, oppure
- c) un accordo di cooperazione ***che consente lo scambio di dati personali*** concluso tra Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 4, in tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni.

Europol può concludere accordi [...] ***amministrativi*** per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza.

Europol informa il consiglio di amministrazione in merito allo scambio di dati personali sulla base di decisioni di adeguatezza.

1 bis. Europol pubblica e tiene aggiornato un elenco delle decisioni di adeguatezza, degli accordi, degli accordi amministrativi e degli altri strumenti riguardanti il trasferimento di dati personali ai sensi del paragrafo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali se:

[...]

[...]

[...]

[...]

aa) il trasferimento è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo; oppure

bb) il trasferimento è necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali; oppure

cc) il trasferimento dei dati è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; oppure

dd) il trasferimento è necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali; oppure

ee) il trasferimento è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

[...] 3 bis [...] **In deroga al paragrafo 1**, il consiglio di amministrazione, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un complesso di trasferimenti in conformità **del paragrafo 2**, lettere da **aa**) a [...] **ee**), tenuto conto dell'esistenza di garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile. **Tale autorizzazione è debitamente giustificata e documentata.**

3. Il direttore esecutivo informa **al più presto** il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei dati di applicazione del paragrafo 2.

Articolo 32

Dati personali provenienti da parti private

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché siano pervenuti attraverso:
 - a) un'unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale;
 - b) il punto di contatto di un paese terzo **o un'organizzazione internazionale** con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione **che consente lo scambio di dati personali** ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento; oppure
 - c) un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale **che forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a)** o con cui l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato.

1 bis³⁸. Nei casi in cui riceva nondimeno dati personali direttamente da parti private e non sia possibile identificare l'unità nazionale, il punto di contatto o l'autorità in questione di cui al paragrafo 1, Europol può trattare tali dati personali al solo scopo di identificare dette entità. Successivamente, i dati personali sono trasmessi immediatamente all'unità nazionale, al punto di contatto o all'autorità in questione, che determina, se del caso, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, la finalità per la quale Europol può procedere all'ulteriore trattamento di tali dati.

1 ter. I dati personali provenienti da una parte privata di un paese terzo con cui non è stato concluso un accordo sulla base dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI o dell'articolo 218 del trattato o che non forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), possono essere trasmessi da Europol solo ad uno Stato membro o ad un paese terzo interessato con cui sia stato concluso un tale accordo.

2. Se i dati *personali* ricevuti influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

[...] 3 bis. Europol non può trasferire dati personali a parti private tranne se, fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3 e dell'articolo 69:

- a) il trasferimento è senza dubbio nell'interesse dell'interessato e quest'ultimo vi ha acconsentito o le circostanze sono tali da permettere una chiara presunzione di detto consenso; oppure*
- b) il trasferimento è assolutamente necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici.*

³⁸ Riserva di UK.

3. Europol non contatta direttamente parti private per ottenere dati personali.
4. [...]

Articolo 33

Informazioni provenienti da persone private

1. ***Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può ricevere e trattare le informazioni [...] provenienti da persone private [...]. Europol può trattare i dati personali provenienti da persone private solo a condizione che [...] siano pervenuti attraverso:***
 - a) un'unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale;
 - b) il punto di contatto di un paese terzo ***o di un'organizzazione internazionale*** con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione ***che consente lo scambio di dati personali*** ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento; oppure
 - c) un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale ***che forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a)*** o con cui l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato.

2. Le informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in un paese terzo con cui non è stato concluso un accordo internazionale sulla base dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI o dell'articolo 218 del trattato *o che non forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a)*, possono essere trasmesse da Europol solo ad uno Stato membro o ad un paese terzo interessato con cui [...] *sia stato* [...] concluso un tale accordo internazionale.
- 2 bis. Se i dati personali ricevuti influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.*
3. Europol non contatta direttamente persone private per ottenere informazioni.
4. *Fatti salvi gli articoli 39 e 40, Europol non può trasferire dati personali a persone private.*

Capo VII³⁹

GARANZIE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 34

Principi generali di protezione dei dati

I dati personali devono essere:

- a) trattati in modo equo e lecito;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati personali per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché Europol fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini;
- c) adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e [...] aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare senza indugio i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

³⁹ Comm.: riserva.

- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati [...];
- f) *trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali e la riservatezza del trattamento di dati.*

Articolo 35

[...] Valutazione [...] dell'affidabilità e dell'esattezza[...]delle informazioni

1. **L'affidabilità della** fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:
 - A): non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
 - B): l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
 - C): l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
 - X): l'affidabilità di una fonte non può essere valutata.

2. **L'esattezza dell'**informazione che proviene da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che l'ha fornita [...] sulla base dei seguenti codici di valutazione dell'informazione:
- 1): l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;
 - 2): l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;
 - 3): l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avallata da altre informazioni già registrate;
 - 4): l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata.
3. Se sulla base delle informazioni già in suo possesso Europol giunge alla conclusione che la valutazione deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo Europol non può modificare la valutazione.
4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione, Europol cerca per quanto possibile di stabilire l'affidabilità della fonte o **l'esattezza** dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha forniti. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati il codice di valutazione X) di cui al paragrafo 1 e il codice di valutazione 4) di cui al paragrafo 2.

5. Il presente articolo si applica per analogia quando Europol riceve dati o informazioni da ***un organismo dell'Unione***, un paese terzo, un'organizzazione internazionale o [...] ***una parte privata***.
6. L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
7. ***Quando l'informazione risulta da un'analisi effettuata da Europol nello svolgimento dei suoi compiti, Europol valuta tale informazione conformemente al presente articolo e di concerto con gli Stati membri partecipanti all'analisi.***

Articolo 36

Trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati

1. È [...] ***consentito*** il trattamento di dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni su reati e di persone di età inferiore agli anni diciotto [...] ***se*** necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.
2. È vietato il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali [...] ***riguardanti*** la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, salvo che sia [...] necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali [...] trattati da Europol. ***È vietata la selezione di un particolare gruppo di persone basata unicamente su tali dati personali.***

3. Solo Europol ha accesso *diretto* ai dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2. Il direttore esecutivo autorizza l'accesso di un numero limitato di funzionari, ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.
4. Una decisione *di un'autorità competente* che comporti conseguenze giuridiche *negative* per l'interessato e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se autorizzata dal diritto nazionale o dell'Unione [...].
5. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia strettamente necessario in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol *e avvenga in conformità alle norme di cui al capo VI.*

[...]

Articolo 37

Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati personali

1. I dati personali trattati da Europol sono da questa conservati solo per il tempo necessario [...] *allo svolgimento dei suoi compiti*.
2. In ogni caso, entro tre anni dall'avvio del trattamento iniziale dei dati personali, Europol esamina la necessità di un'ulteriore conservazione. Europol può decidere di continuare a conservare i dati fino all'esame successivo, che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni, qualora l'ulteriore conservazione sia ancora necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni.
3. Se i dati [...] *personali* di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.
4. Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale abbia indicato, al momento del trasferimento, limitazioni sui dati personali per quanto concerne la loro cancellazione o distruzione anticipata conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, Europol cancella i dati personali in osservanza di tali limitazioni. Se, sulla base di informazioni più ampie di quelle possedute dal fornitore dei dati, ritiene necessario continuare a conservare i dati per svolgere i suoi compiti, Europol chiede al fornitore dei dati l'autorizzazione all'ulteriore conservazione e giustifica la propria richiesta.

5. Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale cancelli dai [...] *propri* archivi [...] dati comunicati a Europol, ne informa quest'ultima. Europol cancella i dati, salvo che ritenga necessario continuare a conservarli per lo svolgimento dei suoi compiti in base a informazioni che vanno al di là di quelle possedute dal fornitore dei dati. Europol informa il fornitore dei dati dell'ulteriore conservazione di tali dati e la giustifica.
6. I dati personali non sono cancellati:
- a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso dell'interessato;
 - b) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario agli Stati membri o a Europol, se del caso, ad effettuare le opportune verifiche;
 - c) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori [...].
- [...]

Articolo 38

Sicurezza del trattamento

1. Europol mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati, Europol *e ciascuno Stato membro mette* in atto misure dirette a:
- a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);
 - b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);
 - c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);
 - d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);
 - e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);
 - f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organismi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);
 - g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);
 - h) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
 - i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);
 - j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

3. Europol e gli Stati membri definiscono meccanismi per garantire che le esigenze della sicurezza siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d'informazione.
4. ***In caso di violazione della sicurezza riguardante dati personali, Europol comunica la violazione al responsabile della protezione dei dati, al garante europeo della protezione dei dati e agli Stati membri interessati senza indugio e, se possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.***

Articolo 39

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di essere informato, a intervalli ragionevoli, del fatto se i dati personali che lo riguardano sono o meno trattati da Europol.

[...] 4 bis. [...] ***Fatto salvo il paragrafo 4,*** Europol fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano;
- b) informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ai destinatari ***o alle categorie di destinatari*** cui vengono comunicati i dati;

- c) la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento [...];
 - d) *se possibile, il previsto periodo per il quale saranno conservati i dati personali;*
 - e) *l'esistenza del diritto di richiedere a Europol la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali riguardanti l'interessato.*
2. L'interessato che desidera esercitare il diritto di accesso *ai dati che lo riguardano* può presentare, senza costi eccessivi, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. Tale autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.
3. Europol risponde alla domanda senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi *dalla data in cui l'ha ricevuta.*
4. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri, *in conformità delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e il fornitore dei dati* interessato sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri e *il fornitore dei dati* direttamente interessato dall'accesso dell'interessato ai dati. Se uno Stato membro o *il fornitore dei dati* si oppone alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol *in conformità del paragrafo 5. Europol rispetta tali opposizioni.*
5. L'accesso ai dati personali *sulla base di domande presentate a norma del paragrafo 1* è negato o limitato ove ciò sia necessario per:
- a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;
 - b) tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico [...] o prevenire la criminalità;
 - c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa; *oppure*
 - d) proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione, si tiene conto degli interessi della persona interessata.

6. Europol informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto o limitazione dell'accesso, dei relativi motivi e del diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati. [...] **Qualora la [...] fornitura di tali informazioni privi d'effetto la limitazione di cui al paragrafo 5, Europol comunica unicamente all'interessato di aver effettuato le verifiche senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol tratti o meno dati personali che lo riguardano.**

Articolo 40

Diritto di rettifica, cancellazione e blocco

1. L'interessato ha il diritto di chiedere ad Europol, **tramite l'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta**, che i dati personali che lo riguardano **detenuti da Europol** siano rettificati se inesatti e, laddove possibile e necessario, siano completati o aggiornati. **Tale autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.**
2. L'interessato ha il diritto di chiedere ad Europol, **tramite l'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta**, che i dati personali che lo riguardano **detenuti da Europol** siano cancellati se non sono più necessari per le finalità per cui sono stati [...] raccolti o successivamente [...] trattati. **Tale autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.**

3. I dati personali sono bloccati anziché cancellati se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell'interessato. I dati bloccati sono trattati solo per lo scopo che ne ha impedito la cancellazione.
4. Se i dati di cui ai paragrafi 1 [...] e 2 [...] detenuti da Europol sono stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali *o organismi dell'Unione, sono stati forniti direttamente da parti private o sono stati ottenuti da Europol da fonti accessibili al pubblico* oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultima provvede alla loro rettifica, cancellazione o blocco.
5. Se i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 detenuti da Europol sono stati forniti [...] da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla loro rettifica, cancellazione o blocco in collaborazione con Europol *nei limiti delle rispettive competenze*.
6. Se i dati errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con [...] *il fornitore dei dati* interessato.
7. Nei casi di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tutti i destinatari dei dati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, cancellazione o blocco dei dati nei rispettivi sistemi [...] conformemente alle norme loro applicabili.
8. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi *dal ricevimento della domanda*, Europol informa per iscritto l'interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o bloccati.

- 8 bis.** *La cancellazione o il blocco sono negati o limitati ove ciò sia necessario per:*
- a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;*
 - b) tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire la criminalità;*
 - c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa; oppure*
 - d) proteggere i diritti e le libertà di terzi.*
9. Europol informa per iscritto l'interessato, **entro tre mesi dal ricevimento della domanda**, dell'eventuale rifiuto di [...] cancellazione o blocco, **dei relativi motivi** e delle possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.

Articolo 41

Responsabilità in materia di protezione dei dati

1. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuarne la fonte conformemente all'articolo 23.
 2. La responsabilità della qualità dei dati personali ai sensi dell'articolo 34, lettera d), spetta allo Stato membro **e all'organismo dell'Unione** che ha fornito i dati personali a Europol e a Europol per quanto riguarda **sia** i dati personali forniti da [...] paesi terzi o organizzazioni internazionali **o forniti direttamente da parti private** oppure reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico **o risultanti da analisi di Europol sia i dati conservati da Europol a norma dell'articolo 37, paragrafo 5.**
- 2 bis.** *Se Europol viene a conoscenza della circostanza che i dati forniti a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b) contengono errori di fatto o sono stati conservati illecitamente, ne informa il fornitore dei dati.*

3. La responsabilità del rispetto dei principi di cui all'articolo 34, lettere a), b), c), [...] e) *e f)*, spetta a Europol.
4. La responsabilità della liceità del trasferimento spetta:
 - a) in caso di dati personali forniti a Europol da Stati membri, allo Stato membro che li ha forniti, e
 - b) a Europol, in caso di dati personali forniti da Europol a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati tra Europol e un organismo dell'Unione spetta a Europol. Fatta salva la frase precedente, se i dati sono trasferiti da Europol su richiesta del destinatario, Europol e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento. [...]
6. ***Europol è responsabile di tutti i trattamenti di dati che effettua, ad eccezione dello scambio bilaterale di dati effettuato tramite l'infrastruttura di Europol tra Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali a cui Europol non ha accesso. Tale scambio ha luogo sotto la responsabilità delle entità interessate e conformemente alla loro legislazione.***

Articolo 42

[...] **Consultazione preliminare**⁴⁰

1. Il trattamento di dati personali ricompresi in [...] nuove [...] **procedure e nuovi processi operativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera o quater)** da istituire è soggetto a [...] **consultazione** preliminare qualora:
 - a) si tratti delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 36, paragrafo 2;
 - b) il tipo di trattamento, in particolare il ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporti per altri versi rischi specifici per [...] la protezione dei dati personali.
2. [...] La **consultazione** preliminare è effettuata dal garante europeo della protezione dei dati previo ricevimento di una notificazione del responsabile della protezione dei dati [...].
3. Il garante europeo della protezione dei dati fornisce un parere **al consiglio di amministrazione** entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Tale periodo può essere sospeso fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le eventuali ulteriori informazioni richieste. [...]

⁴⁰ ***Il presente articolo può essere oggetto di riformulazione per tenere conto delle discussioni concernenti il pacchetto sulla protezione dei dati.***

La mancata adozione di un parere [...] **entro quattro mesi** equivale a un parere favorevole.

Se ritiene che il trattamento notificato rischi di comportare una violazione di disposizioni del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati formula ove necessario proposte per evitare tale violazione. [...]

[...]

Articolo 43

Registrazione e documentazione

1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, del controllo interno e per garantire correttamente l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, la combinazione o la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che [...] essi siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri.
2. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati [...]. Il garante europeo della protezione dei dati utilizza tali informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.
3. ***I registri e la documentazione sono trasmessi all'unità nazionale interessata, su richiesta di quest'ultima, come previsto per un'indagine specifica.***

Articolo 44

Responsabile della protezione dei dati

1. Il consiglio di amministrazione nomina, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in modo indipendente.
2. Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati.
3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dar luogo a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed altre eventuali funzioni di ufficio, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo [...] di **quattro** anni. Il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli [...] **otto** anni. Può essere rimosso dalla carica di responsabile della protezione dei dati dal [...] **consiglio di amministrazione** solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
5. La nomina del responsabile della protezione dei dati è comunicata al garante europeo della protezione dei dati dal [...] **consiglio di amministrazione**.
6. Il responsabile della protezione dei dati non può ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni.

7. Per quanto riguarda i dati personali, ad eccezione [...] dei dati personali amministrativi, i compiti del responsabile della protezione dei dati sono:
- a) garantire, in maniera indipendente, [...] *l'applicazione interna* delle disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali;
 - b) garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali a norma del presente regolamento;
 - c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi del presente regolamento;
 - d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;
 - e) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati;
 - f) redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al garante europeo della protezione dei dati.
8. Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i [...] dati personali amministrativi.
9. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

10. Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore esecutivo chiedendo allo stesso di porre rimedio all'inadempienza entro un termine determinato. Se il direttore esecutivo non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione e concordano un termine determinato per la risposta. Se il consiglio di amministrazione non [...] **fornisce una risposta** entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.
11. Il consiglio di amministrazione adotta le norme attuative relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme attuative riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati. Europol mette a disposizione del responsabile della protezione dei dati il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Tali membri del personale hanno accesso a **tutti** i dati [...] trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.
12. ***Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 69.***

Vigilanza da parte delle autorità di controllo nazionali

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di vigilare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, affinché il trasferimento, il reperimento e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e di esaminare se tale trasferimento, reperimento o comunicazione non ledano i diritti degli interessati. A tal fine l'autorità di controllo nazionale ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati forniti dal suo Stato membro a Europol, secondo le procedure nazionali applicabili, ***nonché ai registri e alla documentazione di cui all'articolo 43.***
2. Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.
3. Conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali vigilano sulle attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano il garante europeo della protezione dei dati delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.
4. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trasferimento o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e dell'accesso a tali dati da parte dello Stato membro interessato. Tale diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

Articolo 46

Vigilanza da parte del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento *di* dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve le funzioni previste al paragrafo 2, [...] esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 *e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 47*.
2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:
 - a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
 - b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
 - c) sorveglia e garantisce l'applicazione da parte di Europol delle disposizioni del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
 - d) consiglia Europol, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che [...] adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;

- e) [...]
- f) [...]
- g) procede ad [...] una **consultazione** preliminare **sui** trattamenti notificatigli.

3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può, **e, se del caso, tenendo conto delle implicazioni per le attività di contrasto degli Stati membri:**

- a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
- b) rivolgersi a Europol in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
- c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 39 e 40;
- d) rivolgere avvertimenti o moniti a Europol;
- e) ordinare **a Europol di effettuare** la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione [...] dei dati **che** sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali [...] **tali** dati sono stati comunicati;
- f) vietare a titolo provvisorio o definitivo **specifici** trattamenti **da parte di Europol in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali;**
- g) rivolgersi a Europol e, se necessario, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

- h) adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal trattato;
 - i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
4. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
- a) ottenere da Europol l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
 - b) accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi sia svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.
5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. ***Le autorità di controllo nazionali sono invitate a formulare osservazioni su tale rapporto prima che esso diventi [...] parte integrante del rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il garante europeo della protezione dei dati terrà nella massima considerazione le osservazioni delle autorità di controllo nazionali e, in ogni caso, farà riferimento a queste nella relazione annuale.***
6. I membri e il personale del garante europeo della protezione dei dati sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 69.

Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi [...] che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Europol per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e sull'interpretazione del presente regolamento.

2. [...] *Il garante europeo della protezione dei dati, [...], si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2. Tenuto debito conto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento di ispezioni congiunte con il garante europeo della protezione dei dati, i membri e il personale delle autorità di controllo nazionali hanno poteri equivalenti a quelli riportati all'articolo 46, paragrafo 4, e sono vincolati dal medesimo obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 6.* [...] Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, scambiano informazioni pertinenti [...] e si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni [...].

⁴¹ Riserve di BE, BG, HU e Comm.

2 bis. Il garante europeo della protezione dei dati tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali relativamente a tutte le questioni che le riguardano direttamente o sono per loro altrimenti pertinenti. Su richiesta di una o più autorità di controllo nazionali il garante europeo della protezione dei dati le informa riguardo a questioni specifiche.

2 ter. In casi [...] riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all'articolo 49, paragrafo 2, il garante europeo della protezione dei dati consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il garante europeo della protezione dei dati non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali non gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal garante, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi. Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la loro posizione, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito, [...] giustifica la propria decisione e sottopone la questione al consiglio di cooperazione di cui al paragrafo 3.

Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante europeo della protezione dei dati può decidere di prendere provvedimenti immediati. In tali casi egli informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e il provvedimento adottato.

3. Le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a seconda delle necessità *e almeno due volte all'anno nell'ambito di un consiglio di cooperazione che viene istituito [...].*

4. *Il consiglio di cooperazione è composto da un rappresentante di un'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati.*

5. *Il consiglio di cooperazione agisce in piena indipendenza nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 6 e non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.*

6. *Il consiglio di cooperazione svolge i seguenti compiti:*
- a) *discutere la politica e la strategia generali riguardo al controllo della protezione dei dati nel quadro di Europol, all'ammissibilità del trasferimento, al reperimento e alla comunicazione a Europol di dati personali da parte degli Stati membri;*
 - b) *esaminare le difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento;*
 - c) *studiare i problemi generali inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati;*
 - d) *discutere ed elaborare proposte armonizzate per soluzioni comuni delle questioni di cui al paragrafo 1;*
 - e) *discutere i casi sottoposti dal garante europeo della protezione dei dati in conformità del paragrafo 2 ter;*
 - f) *discutere i casi sottoposti da autorità di controllo nazionali, e*
 - g) *promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.*
7. *Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, tengono nella massima considerazione i pareri, gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori prassi convenute dal consiglio di cooperazione.*
8. I costi e la gestione delle riunioni *del consiglio di cooperazione* sono a carico del garante europeo della protezione dei dati.
9. Nella prima riunione *del consiglio di cooperazione* è adottato un regolamento interno *a maggioranza semplice dei membri*. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

Articolo 48

Dati personali amministrativi [...]

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i [...] dati personali amministrativi detenuti da Europol.

Capo VIII

RICORSI E RESPONSABILITÀ

Articolo 49

Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati

1. L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano *da parte di Europol* non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati.
2. Se il reclamo riguarda una decisione di cui agli articoli 39 o 40, il garante europeo della protezione dei dati consulta le autorità di controllo nazionali [...] dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata [...] *tenendo conto del parere* dell'autorità di controllo nazionale [...].
3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati.

4. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da [...] *organismi dell'Unione*, paesi terzi o organizzazioni internazionali *oppure di dati reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico o derivanti da analisi di Europol*, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche.

Articolo 50

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro il garante europeo della protezione dei dati

Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 51

Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento

1. La responsabilità contrattuale di Europol è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Europol.
3. Fatto salvo l'articolo 52, in materia di responsabilità extracontrattuale Europol risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale Europol nei confronti di Europol è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 52

Responsabilità per trattamento non corretto dei dati personali e diritto al risarcimento

1. La persona fisica che subisca un danno cagionato da un trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno da Europol, conformemente all'articolo 340 del trattato, o dallo Stato membro in cui si è verificato il fatto generatore del danno, conformemente alla legislazione nazionale. L'azione contro Europol è proposta dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea mentre quella contro lo Stato membro dinanzi all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro.
2. Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento corrisposto a una persona fisica ai sensi del paragrafo 1 è sottoposta al consiglio di amministrazione, che decide deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell'articolo 263 del trattato.

Capo IX

CONTROLLO PARLAMENTARE

Articolo 53

Controllo parlamentare

1. Il presidente del consiglio di amministrazione e/o il direttore esecutivo *o i loro supplenti* compaiono dinanzi al Parlamento europeo, *se del caso* insieme ai parlamenti nazionali, su richiesta degli stessi, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza⁴².
2. Il controllo parlamentare delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali è esercitato secondo le disposizioni del presente regolamento, *tenendo conto del carattere di Europol in quanto agenzia di contrasto operativa*.
3. Oltre agli obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Europol trasmette, *se del caso*, al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, a titolo informativo, tenuto conto degli obblighi del segreto e della riservatezza:
 - a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
 - b) gli accordi [...] *amministrativi* adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1.

⁴² Riserva di CZ.

Articolo 54

Accesso del Parlamento europeo alle informazioni [...] trattate da Europol o mediante esso

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 53, **paragrafo 2**, al Parlamento europeo [...] può essere concesso, su richiesta, l'accesso alle informazioni sensibili non classificate [...] trattate tramite *o da* Europol. ***L'accesso a tali informazioni è conforme alle norme di cui all'articolo 69, paragrafo 1.***
2. L'accesso ***del Parlamento europeo*** alle informazioni classificate [...] dell'Unione europea ***trattate tramite o da Europol è conforme all'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune⁴³ e in osservanza [...] delle norme di cui all'articolo 69, paragrafo 2.***
3. Le modalità di accesso ***del Parlamento europeo alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2*** sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.

⁴³ GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1.

Capo X

PERSONALE

Articolo 55

Disposizioni generali

1. Al personale dell'agenzia Europol, escluso quello che alla data di applicazione del presente regolamento è disciplinato da contratti conclusi dall'ufficio Europol istituito dalla convenzione Europol, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime *fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 5*.
2. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. ***Il consiglio di amministrazione è informato annualmente dei casi in cui il direttore stipula contratti a tempo indeterminato.*** Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un periodo determinato.

Articolo 56⁴⁴

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di Europol ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal [...] **Consiglio** sulla base di un elenco di candidati proposto [...] dal **consiglio di amministrazione**, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

[...] [...] [...].

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di [...] **quattro** anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, **in associazione con il consiglio di amministrazione**, una valutazione che tiene conto dell'esame dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché delle sfide e dei compiti futuri di Europol.
4. [...] Il **Consiglio**, agendo su proposta del [...] **consiglio di amministrazione**, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta sola per non più di [...] **quattro** anni.
5. [...] [...]

⁴⁴ Riserve di UK e Comm. sulle modifiche apportate a questo articolo.

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del [...] **Consiglio** che agisce su proposta del [...] **consiglio di amministrazione**.
8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni **riguardanti le proposte da formulare al Consiglio** relative alla nomina del direttore esecutivo [...], alla proroga del suo mandato e alla sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 57

Vicedirettori esecutivi

1. Il direttore esecutivo è assistito da [...] **tre** vicedirettori esecutivi [...]. [...] Il direttore esecutivo definisce i **loro** compiti [...].
2. Ai vicedirettori esecutivi si applica l'articolo 56. Il direttore esecutivo è consultato prima della loro nomina, **della proroga del loro mandato** o della **loro** rimozione dall'incarico.

Articolo 58

Esperti nazionali distaccati [...]

1. Europol può avvalersi di esperti nazionali distaccati [...].
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso Europol.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 59

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese di Europol sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Europol.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Europol devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate di Europol comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea.
4. Europol può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc [...] ai sensi *delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 63 e* delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.
5. Le spese di Europol comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
6. ***Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti grandi progetti la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.***

Articolo 60

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione [...] **adotta** un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol è trasmesso alla Commissione entro il [...] **31 gennaio** di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo "l'autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
4. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.
5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato a Europol [...].
6. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di Europol.

7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di Europol. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
8. Ai progetti [...] riguardanti gli immobili, che possono avere implicazioni significative per il bilancio *di Europol* si applicano le disposizioni del [...] *regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione*⁴⁵.

Articolo 61

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio di Europol.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati di *qualsiasi* procedura di valutazione.

Articolo 62

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo successivo alla fine di ogni esercizio finanziario, il contabile di Europol comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, Europol trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

⁴⁵ *Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 7.12.2013, pag. 42).*

3. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol consolidati con i conti della Commissione.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol ai sensi dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile **di Europol** stabilisce i conti definitivi di Europol. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol.
6. Entro il 1° luglio successivo alla fine di ogni esercizio finanziario, il [...] **contabile di Europol** trasmette il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
7. I conti definitivi sono pubblicati.
8. Entro il [...] **30 settembre che segue l'esercizio chiuso** il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nella relazione annuale. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 63

Regole finanziarie

1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [...] *regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione* solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.
2. [...] ⁴⁶
3. *Europol può assegnare sovvenzioni connesse allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4.*
4. *Le sovvenzioni possono essere assegnate senza invito a presentare proposte agli Stati membri ai fini dello svolgimento delle loro operazioni e indagini transfrontaliere e dell'attività di formazione in relazione ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere h) e i).*

⁴⁶ [...]

Capo XII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 64

Status giuridico

1. Europol è [...] un'**agenzia** dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Europol può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. ***Conformemente al protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, allegato ai trattati***, Europol ha sede all'Aia [...].

Articolo 65

Privilegi e immunità

1. A Europol e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
2. I privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento e dei loro familiari sono regolati da un accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri. Tale accordo fissa i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento.

Articolo 66

Regime linguistico

1. A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio⁴⁷.
- 1 bis. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di Europol.*
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Europol sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 67

Trasparenza

1. Ai documenti in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001⁴⁸.
2. In base a una proposta del direttore esecutivo [...], il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti di Europol.
3. Le decisioni adottate da Europol ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁴⁷ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

⁴⁸ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Articolo 68

Lotta antifrode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento [...] **(UE) n. 883/2013**, Europol, entro sei mesi da ... **[...] data di applicazione del presente regolamento]**, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁴⁹ e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale di Europol utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da Europol.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento [...] **(UE) n. 883/2013** e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati da Europol.⁵⁰

⁴⁹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁵⁰ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, [...] i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Europol contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Articolo 69

Norme [...] in materia di protezione delle informazioni *sensibili non classificate e classificate*

1. Europol stabilisce le [...] norme relative all'obbligo del segreto e della riservatezza e alla protezione delle informazioni sensibili non classificate [...].
2. ***Europol stabilisce norme in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea che sono conformi alla decisione [...] 2013/488/UE del Consiglio al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni. [...]***

Articolo 70

Valutazione e riesame

1. Entro cinque anni da ... [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro. [...]

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni [...] *e delle osservazioni del consiglio di amministrazione* al Parlamento europeo, al Consiglio [...] *e* ai parlamenti nazionali [...].
3. [...]

Articolo 71

Indagini amministrative

Le attività di Europol sono sottoposte [...] *alle indagini* del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 72

Sede

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Europol [...] ***nel Regno dei Paesi Bassi*** e alle strutture che [...] ***il Regno dei Paesi Bassi*** deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche ***ivi*** applicabili [...] al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale Europol e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso [...] tra Europol e [...] ***il Regno dei Paesi Bassi*** [...] ***conformemente al protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, allegato ai trattati*** [...].
2. [...]

Capo XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 73

Successione legale generale

1. L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI[...].
2. Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI prima di ... *[...] data di entrata in vigore del presente regolamento] o degli accordi conclusi da Europol istituito con la convenzione Europol anteriormente al 1° gennaio 2010.*
3. [...]
4. [...]

Articolo 74

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

1. [...]
2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di Europol istituito in base all'articolo 37 della decisione 2009/371/GAI scade il ... [data di [...] applicazione del presente regolamento].
3. Nel periodo tra ... *[...] data di entrata in vigore del presente regolamento* e ... *[...] data di [...] applicazione del presente regolamento*], il consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 37 della decisione 2009/371/GAI:
 - a) esercita le funzioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
 - b) prepara l'adozione delle norme *di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti Europol di cui all'articolo 67 del presente regolamento e* sull'obbligo del segreto e della riservatezza e in materia di protezione delle informazioni *sensibili e* classificate UE di cui all'articolo 69 del presente regolamento;
 - c) appronta qualsiasi altro strumento necessario per l'applicazione del presente regolamento, *in particolare e se ritenuto necessario qualsiasi misura relativa al capo V*; e
 - d) [...] *esamina* le [...] *regolamentazioni interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione ai sensi* della decisione 2009/371/GAI per consentire al consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 13 del presente regolamento di prendere una decisione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2.

4. La Commissione, immediatamente dopo ... *[/[...] data di entrata in vigore del presente regolamento/*, prende le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 13 inizi i lavori il ... [data di [...] applicazione del presente regolamento].
5. Entro ... *[/sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento/*, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 13.
6. Il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 13 del presente regolamento si riunisce la prima volta il ... *[/[...] data di [...] applicazione del presente regolamento/*. In quell'occasione, se necessario, prende [...] decisioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2.

Articolo 75

Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo, [...] ai vicedirettori

e al personale

1. Il direttore [...] nominato a norma dell'articolo 38 della decisione 2009/371/GAI esercita, per il periodo rimanente del suo mandato, le responsabilità di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo il ... *[/[...] data di entrata in vigore del presente regolamento/* ma prima del ... *[/[...] data di applicazione del presente regolamento/*, esso è automaticamente prorogato per un anno dopo il ... *[/[...] data di applicazione del presente regolamento/*.

2. Qualora il direttore esecutivo non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1, [...] il **consiglio di amministrazione**, in attesa della nomina di cui all'articolo 56, nomina **un** direttore esecutivo ad interim [...], [...] per esercitare le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di diciotto mesi.
3. Ai vicedirettori nominati a norma dell'articolo 38 della decisione 2009/371/GAI si applicano i paragrafi 1 e 2.
4. [...]
5. ***Conformemente al regime applicabile ad altri agenti, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, di detto regime propone un contratto di agente contrattuale o temporaneo ad ogni agente che il ... [data di applicazione del presente regolamento] è impiegato con un contratto a tempo indeterminato in qualità di agente locale concluso da Europol istituito con la convenzione Europol. L'offerta di impiego si basa sulle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale o temporaneo. Il contratto entra in vigore entro il ... [un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento]. L'agente che non accetti l'offerta di cui al presente paragrafo può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con Europol.***

Articolo 76

Disposizioni transitorie di bilancio

1. [...]
2. La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 42 della decisione 2009/371/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall'articolo 43 della medesima decisione [...].

51

⁵¹ *In questo punto si potrebbe aggiungere una disposizione transitoria in una fase successiva in funzione della data di applicazione del presente regolamento, visto che le nuove norme sulla programmazione di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento finanziario quadro, rispecchiate negli articoli 14 e 15 del presente regolamento, entreranno in vigore solo il 1° gennaio 2016.*

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77⁵²

Sostituzione

1. [...] La decisione 2009/371/GAI, *la decisione 2009/934/GAI, la decisione 2009/935/GAI, la decisione 2009/936/GAI e la decisione 2009/968/GAI* [...] *sono sostituite per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto dal ... [data di applicazione del presente regolamento].*
2. *Per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i* [...]riferimenti alle decisioni [...] *di cui al paragrafo 1* si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 78

[...] Mantenimento in vigore delle regolamentazioni interne adottate dal consiglio di amministrazione

1. [...]
2. [...] *Le regolamentazioni interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione ai sensi della* decisione 2009/371/GAI [...] rimangono in vigore dopo il ... [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol in [...] *applicazione* del presente regolamento.

⁵² Riserva supplementare di Comm. sulle modifiche apportate a questo articolo.

Articolo 79

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal ... [data di applicazione].

Tuttavia, gli articoli 73, 74 e 75 si applicano a decorrere dal ... [[...] data di entrata in vigore del presente regolamento].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO 1^{53,54}

Elenco di [...] *forme [...] di criminalità* che rientrano nella competenza di Europol [...] ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento

- terrorismo,
- criminalità organizzata,
- traffico [...] di stupefacenti,
- attività [...] di riciclaggio del denaro,
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
- organizzazione clandestina di immigrazione,
- tratta di esseri umani,
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- rapina *e furto aggravato*,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

⁵³ *Le modifiche apportate al presente allegato sono principalmente effettuate per allinearle a quello contenuto nel progetto di regolamento di Eurojust.*

⁵⁴ Riserva di UK.

- truffe e frodi, [...] [...]
- **reati contro gli interessi finanziari dell'Unione,**
- **abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario,**
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
- criminalità informatica,
- corruzione,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- traffico illecito di specie animali protette,
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- abuso e sfruttamento sessuale [...], **compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali,**
- **genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.**

ALLEGATO 2

Categorie di dati personali e categorie di interessati i cui dati possono essere raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) *del presente regolamento*

1. I dati personali raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati riguardano:
 - a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
 - b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.
2. I dati concernenti le persone di cui al punto 1 possono contenere solo le seguenti categorie di dati personali:
 - a) cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali alias o appellativi correnti;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) sesso;
 - e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
 - f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto, e
 - g) all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA).

3. Oltre ai dati di cui al punto 2, possono essere raccolte e trattate le seguenti categorie di dati personali relative alle persone di cui al punto 1:

- a) reati commessi, fatti contestati, data, luogo e modo in cui sono stati commessi;
- b) strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;
- c) servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;
- d) sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;
- e) condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;
- f) parte che ha introdotto i dati.

Tali dati possono essere forniti a Europol anche quando non contengono ancora riferimenti a persone.

4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al punto 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. In tale contesto, le unità nazionali operano in osservanza della rispettiva legislazione nazionale.

5. Se il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o quest'ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione sono cancellati.

Categorie di dati personali e categorie di interessati i cui dati possono essere raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o generali, [...] delle analisi operative e della facilitazione dello scambio di informazioni (di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b), [...] c) e d)) del presente regolamento

1. I dati personali raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o generali, [...] delle analisi operative *e della facilitazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali* riguardano:
 - a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
 - b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.
 - c) persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in causa o di procedimenti penali conseguenti;
 - d) persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potrebbero essere vittime di un siffatto reato;
 - e) persone di contatto e di accompagnamento, e
 - f) persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.

2. Per le categorie di persone di cui al punto 1, lettere a) e b), si può effettuare il trattamento delle seguenti categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo:

a) Dati anagrafici:

- i) cognome attuale e precedente;
- ii) nome attuale e precedente;
- iii) cognome da nubile;
- iv) paternità (ove necessario per l'identificazione);
- v) maternità (ove necessario per l'identificazione);
- vi) sesso;
- vii) data di nascita;
- viii) luogo di nascita;
- ix) cittadinanza;
- x) stato civile;
- xi) alias;
- xii) soprannome;
- xiii) appellativo corrente o nome falso;
- xiv) residenza e/o domicilio attuale e precedente;

b) descrizione fisica:

- i) descrizione fisica;
- ii) caratteristiche distintive (segni particolari/cicatrici/tatuaggi, ecc.);

c) mezzi d'identificazione:

- i) documenti d'identità/patente di guida;
- ii) numeri della carta d'identità nazionale/del passaporto;
- iii) numero d'identificazione nazionale/codice di previdenza sociale, se del caso;
- iv) immagini visive e altre informazioni in merito all'aspetto fisico;
- v) informazioni di polizia scientifica, quali impronte digitali, profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura;

d) professione e competenze:

- i) attività lavorativa e professionale attuale;
- ii) attività lavorativa e professionale precedente;
- iii) titoli di studio (scuola/università/formazione professionale);
- iv) abilitazioni;
- v) capacità ed altre conoscenze (lingue/altro);

e) informazioni economiche e finanziarie:

- i) dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito, ecc.);
- ii) liquidità,
- iii) titoli azionari/altri;
- iv) dati patrimoniali;
- v) legami con società e imprese;

- vi) contatti con banche e istituti di credito;
 - vii) posizione tributaria;
 - viii) altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona;
- f) dati comportamentali:
- i) stile di vita (ad esempio, vivere al di sopra delle proprie possibilità) ed abitudini;
 - ii) spostamenti;
 - iii) luoghi frequentati;
 - iv) armi ed altri strumenti pericolosi;
 - v) pericolosità;
 - vi) altri rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con il personale preposto all'azione di contrasto;
 - vii) tratti e profili legati alla criminalità;
 - viii) abuso di droga;
- g) persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell'associazione;
- h) mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet;
- i) mezzi di trasporto usati, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione);
- j) informazioni relative alla condotta criminosa:
- i) precedenti condanne;
 - ii) presunta implicazione in attività criminose;
 - iii) modi operandi;

- iv) strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati;
 - v) appartenenza a gruppi/organizzazioni criminali e posizione nel gruppo/nell'organizzazione;
 - vi) ruolo nell'organizzazione criminale;
 - vii) area geografica delle attività criminose;
 - viii) materiale raccolto nel corso di un'indagine, quale immagini video e fotografie;
- k) riferimenti ad altri sistemi di informazione in cui sono conservate informazioni sulla persona:
- i) Europol;
 - ii) servizi di polizia/delle dogane;
 - iii) altri servizi di contrasto;
 - iv) organizzazioni internazionali;
 - v) entità pubbliche;
 - vi) entità private;
- l) informazioni sulle persone giuridiche correlate ai dati di cui alla lettera e) o alla lettera j):
- i) denominazione della persona giuridica;
 - ii) recapito;
 - iii) data e luogo di costituzione;

- iv) numero di registrazione amministrativo;
- v) forma giuridica;
- vi) capitale sociale;
- vii) settore di attività;
- viii) filiali nazionali e internazionali;
- ix) direttori;
- x) legami con le banche.

3. Le "persone di contatto e di accompagnamento" ai sensi del punto 1, lettera e), sono persone attraverso le quali vi è motivo di ritenere che si possano ottenere le informazioni utili alle analisi riguardanti le persone di cui al punto 1, lettere a) e b), del presente allegato, sempreché esse non rientrino in una delle categorie di persone di cui al punto 1, lettere a), b), c), d) e f). Sono "persone di contatto" le persone che hanno contatti sporadici con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b). Sono "persone di accompagnamento" le persone che hanno contatti regolari con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b).

Per quanto riguarda le persone di contatto e accompagnamento, i dati di cui al punto 2 possono essere conservati per quanto necessario, a condizione che vi sia motivo di supporre che tali dati sono necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone di contatto o accompagnamento.

A questo proposito, va osservato quanto segue:

- a) la natura del rapporto tra queste persone e le persone di cui al punto 1, lettere a) e b), è chiarita il più presto possibile;
- b) se la supposizione che esiste un rapporto tra queste persone e le persone di cui al punto 1, lettere a) e b), si rivela infondata, i dati sono cancellati senza indugio;

c) se tali persone sono sospettate di aver commesso un reato rientrante negli obiettivi di Europol o se sono state condannate per tale reato, ovvero se vi sono indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere tale reato, tutti i dati di cui al punto 2 possono essere conservati;

d) i dati relativi alle persone di contatto e di accompagnamento di persone di contatto nonché i dati relativi alle persone di contatto e di accompagnamento di persone di accompagnamento non possono essere conservati, ad eccezione dei dati relativi al tipo e alla natura dei loro contatti o associazioni con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b);

e) se non risulta possibile chiarire i punti precedenti, se ne tiene conto al momento di decidere in merito alla necessità e alla portata della conservazione dei dati ai fini dell'ulteriore analisi.

4. Per quanto riguarda le persone di cui al punto 1, lettera d), che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano essere vittime di un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui dal punto 2, lettera a), punto i), al punto 2, lettera c), punto iii), del presente allegato nonché le seguenti categorie di dati:

a) informazioni in merito all'identificazione della vittima;

b) motivo della vittimizzazione;

c) danni (fisici/finanziari/psicologici/altri);

d) necessità di garantire l'anonimato;

e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;

f) informazioni fornite dalle persone di cui al punto 1, lettera d), o per loro tramite, in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone, ove necessario, per l'identificazione delle persone di cui al punto 1, lettere a) e b).

Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi siano necessari ai fini dell'analisi del loro ruolo in quanto vittime o vittime potenziali.

I dati non necessari ai fini di analisi successive devono essere cancellati.

5. Con riguardo alle persone che, come previsto al punto 1, lettera c), potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in causa o di procedimenti penali conseguenti, possono essere conservati i dati di cui dal punto 2, lettera a), punto i), al punto 2, lettera c), punto iii), del presente allegato, nonché le seguenti categorie di dati:
- a) informazioni fornite dalle suddette persone in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone incluse nell'archivio di lavoro per fini di analisi;
 - b) necessità di garantire l'anonimato;
 - c) protezione garantita, e da chi;
 - d) nuova identità;
 - e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale.

Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi siano necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali testi.

I dati non necessari ai fini di analisi successive devono essere cancellati.

6. Con riguardo alle persone di cui al punto 1, lettera f), che possono fornire informazioni sui reati in causa, possono essere conservati i dati di cui dal punto 2, lettera a), punto i), al punto 2, lettera c), punto iii), del presente allegato, nonché le seguenti categorie di dati:
- a) dati anagrafici in codice;
 - b) tipo di informazioni fornite;

- c) necessità di garantire l'anonimato;
- d) protezione garantita, e da chi;
- e) nuova identità;
- f) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;
- g) esperienze negative;
- h) ricompense (finanziarie/favori).

Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi siano necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali informatori.

I dati non necessari ai fini di analisi successive devono essere cancellati.

7. Qualora, in qualsiasi momento nel corso di un'analisi, risulti chiaramente che, sulla base di indicazioni serie e comprovate, una persona debba essere inserita in una categoria di persone diversa da quella in cui detta persona è stata inserita inizialmente, come stabilito dal presente allegato, Europol può trattare soltanto i dati relativi a tale persona che sono autorizzati nell'ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati devono essere cancellati.

Qualora, in base alle indicazioni summenzionate, risulti che una persona debba essere inclusa in due o più categorie diverse, come definito nel presente allegato, Europol può effettuare il trattamento di tutti i dati autorizzati nell'ambito di tali categorie.